

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717)	397
PRESIDENTE	397, 399
DAL MASO, <i>Relatore</i>	397
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	399
PICCINELLI	399

Seguito della discussione del disegno di legge: Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 ».

L'onorevole Dal Maso ha chiesto di poter riferire sui risultati della riunione del gruppo di lavoro. Ne ha facoltà.

DAL MASO, *Relatore*. Nella precedente seduta, nel corso della relazione, avevamo

La seduta comincia alle 9,45.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

rilevato che sarebbe stato opportuno non limitarci all'esame degli articoli del disegno di legge, ma cogliere l'occasione per introdurre alcune modifiche ad altri articoli del codice della strada — soprattutto a quelli relativi ai requisiti per ottenere la patente e al rilascio della patente stessa — e per eliminare alcune storture che detto codice — emanato 14 anni fa — contiene, soprattutto nel capo VI, dedicato alle patenti. Contemporaneamente, si era anche proposto di rivedere la materia delle sanzioni amministrative, non più toccata, appunto, da 14 anni.

Partendo da queste considerazioni, e dopo aver anche interpellato alcuni funzionari del Ministero dei trasporti, e soprattutto quelli che stanno lavorando con la commissione interministeriale incaricata della revisione del codice della strada, abbiamo redatto un nuovo testo del disegno di legge — quasi totalmente modificativo dell'originale — che è stato distribuito ai componenti il gruppo di lavoro nella giornata di ieri.

Le modifiche apportate riguardano il titolo VI, cui si è cercato di dare una nuova struttura, anzitutto coordinando i vari articoli in base ad alcune innovazioni sostanziali. Queste innovazioni riguardano in primo luogo un nuovo tipo di patente, che — in pratica — abilita a condurre un determinato tipo di veicolo e cioè autoveicoli aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonnellata, oppure con velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora. Si è voluto fare in modo che i guidatori di questo tipo di macchine dimostrino di avere determinati requisiti psicoattitudinali ed una certa esperienza di guida, al fine di evitare almeno gli incidenti in cui rimangono coinvolti, per la giovane età e la scarsa esperienza.

Alle auto di tipo — diciamo così — sportivo, abbiamo equiparato le motociclette di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici, anche per la guida delle quali occorreranno determinati requisiti, cioè una età superiore a quella attualmente stabilita ed una maggiore attitudine. Naturalmente queste innovazioni hanno comportato la modifica degli articoli successivi, relativi ai requisiti che si devono possedere per conseguire la patente.

Circa il problema delle norme CEE relative alla guida degli autotreni e autoarticolati, si è pensato di modificare l'articolo 127 del codice della strada secondo il disposto degli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge, che con-

lengono le norme che regolano la conduzione di questi automezzi, allo scopo di inserirle direttamente nel predetto codice.

Variazioni sostanziali riguardano anche la cosiddetta patente agricola, che serve per guidare i trattori. Si tratta di una patente speciale regolata dall'articolo 86, che non prevede possibilità di guida in caso di menomazioni o mutilazioni. Si è pensato di abolire la patente speciale per la guida dei mezzi agricoli, ponendo in condizione di guidarli tutti coloro che sono in possesso di patente di guida per altri generi di autoveicoli; potranno così beneficiare dell'innovazione anche gli agricoltori invalidi, che, apportando le necessarie modifiche alle loro macchine agricole, potranno finalmente guidarle. Una importante modifica è quella concernente l'ampliamento del termine di 30 giorni per la notifica delle contravvenzioni, allo scopo di dare la possibilità agli uffici della polizia stradale e dei vigili urbani di usufruire di un lasso di tempo maggiore per l'espletamento delle relative incombenze, che appare quanto mai necessario, specie nei grandi centri urbani.

Una modifica è stata introdotta anche all'articolo 138, che riguarda l'oblazione delle contravvenzioni, raddoppiando sostanzialmente la misura di tutte quelle previste dal codice della strada e modificando l'importo di quelle relative ai divieti di sosta. Ciò non risolverà il problema del traffico, particolarmente disagiata nelle grandi città, ma si spera che potrà almeno contribuire ad un suo sensibile miglioramento.

A seguito delle variazioni introdotte nel testo del disegno di legge ritengo che si dovrà modificarne anche il titolo, aggiungendovi il riferimento agli altri articoli del codice della strada di cui si propone la modifica.

L'innovazione più notevole è però quella relativa alla introduzione di nuovi esami psicoattitudinali per il conseguimento della patente di guida di determinati tipi di autoveicoli. Si dovrebbe passare, inoltre, attraverso tre gradi nel rilascio della patente. Mentre, secondo la disciplina vigente, a 18 anni si può già conseguire la patente di *tipo B* e quindi ottenere quelle di *tipo C* e *D*, nel testo elaborato in seno al gruppo di lavoro si prevede infatti un intervallo di 6 e di 14 mesi, rispettivamente, per poter conseguire le patenti di grado superiore, in modo da garantire che chi guida determinati tipi di autoveicoli acquisisca nel frattempo una certa esperienza. Per la guida delle auto sportive è inoltre previsto un esame psicofisicoattitu-

dinale dopo un anno dal conseguimento della patente di tipo C o D, in modo che certi « bolidi » siano condotti solo da chi guida da almeno un anno o un anno e mezzo. Ciò dovrebbe costituire una parziale garanzia per evitare, nei limiti del possibile, almeno gli incidenti più gravi, secondo il principio di salvaguardare l'utente della strada nei confronti di taluni scriterati che si pongono alla guida di velocissime auto senza avere la capacità di guidarle correttamente.

Queste le innovazioni più importanti proposte al disegno di legge; mi preme sottolineare al riguardo che esse sono state elaborate dopo aver sentito il parere dei competenti funzionari del Ministero dei trasporti, per cui corrispondono quasi in ogni loro parte alle norme del nuovo codice stradale che la citata commissione interministeriale sta elaborando.

Le innovazioni apportate al disegno di legge, quindi, anticipano in una certa misura la nuova normativa che si sta approntando in materia e il provvedimento in esame rappresenta uno strumento per poter agire con una certa rapidità, dato il timore che i lavori della apposita commissione interministeriale non potranno essere ultimati se non con grande ritardo. È questa, quindi, l'occasione per apportare innovazioni utili, anche se entro limiti piuttosto ristretti, in modo da poter ottenere una circolazione stradale più sicura e con maggiori garanzie per quanto riguarda soprattutto la conduzione delle autovetture più potenti e le motociclette di cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici.

PICCINELLI. Poiché il gruppo di lavoro incaricato dell'esame del nuovo testo del disegno di legge proposto dal relatore non è riuscito, nella giornata di ieri, a completare i suoi lavori, penso sarebbe opportuno un breve rinvio della discussione, appunto per consentire a tale gruppo di lavoro di prendere in considerazione gli articoli non ancora esaminati, in modo che nella prossima seduta si

possa completare la discussione del provvedimento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non ho nulla in contrario ad un breve rinvio della discussione per consentire al gruppo di lavoro di espletare il mandato ricevuto. Vorrei solo far presente la necessità di accelerare al massimo l'iter di questo provvedimento, in quanto presso la Corte di giustizia della Comunità europea pende una causa promossa contro il Governo italiano per la mancata applicazione del regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969. L'Italia è infatti l'unico paese della CEE che non ha ancora recepito le norme comunitarie in materia, e questo mancato adempimento comporta notevoli problemi per quanto riguarda il contingente comunitario dell'auto-transporto merci, in quanto si provocano distorsioni nella concorrenza tra i nostri trasportatori e quelli di altri paesi della CEE.

Prego quindi gli onorevoli Commissari di voler fare tutto il possibile affinché questo disegno di legge sia approvato nel più breve lasso di tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha proposto un breve rinvio della discussione per consentire al gruppo di lavoro di completare l'esame del nuovo testo del disegno di legge proposto dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO